

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUSARO, FORTINI, MATTARELLI, RADÌ, BARONI, NANNINI, LEONE RAFFAELE, DE ZAN, CALAZZA, ELKAN, FRANCESCHINI, DAL CANTON MARIA PIA, DALL'ARMELLINA, COLLESELLI, BOTTARI, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, ALBA, SARTI, ZANIBELLI, CARRA, BRESANI, ROMANATO, GIGLIA, FRACASSI, SEMERARO, BIAGGI NULLO, FADA, RINALDI, CASTELLUCCI, DEGAN, BIASUTTI, FORNALE, GERBINO, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO

Presentata il 15 dicembre 1965

Contributo ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 16 settembre 1960, n. 1014, articolo 10, il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a corrispondere alle Amministrazioni provinciali un contributo annuo di lire 300.000 per chilometro a titolo di concorso nella spesa di manutenzione ordinaria delle strade comunali e di bonifica classificate provinciali successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Tale provvidenza è stata suggerita dalla giusta considerazione che, a seguito del notevole incremento del demanio stradale provinciale in dipendenza delle nuove classifiche, l'onere della relativa manutenzione ordinaria sarebbe divenuto insostenibile senza un adeguato intervento dello Stato.

Analoghe considerazioni, per quanto riguarda i comuni, hanno suggerito la redazione della presente proposta di legge che mira a colmare una delle più gravi lacune esistenti nella legislazione relativa al settore della viabilità.

È noto infatti che i comuni, sui quali grava integralmente l'onere della manutenzione or-

dinaria del proprio patrimonio stradale, non hanno alcuna possibilità di provvedervi, data la situazione permanentemente deficitaria dei propri bilanci.

L'intervento dello Stato, nella forma del contributo, trova anche una giustificazione logica per il fatto che il problema della manutenzione ordinaria delle strade comunali extraurbane non è soltanto un problema di carattere prettamente locale, che può interessare questo o quel comune, bensì un problema che investe gli interessi di tutta la collettività.

Il vertiginoso sviluppo della motorizzazione civile verificatosi dal 1953 ad oggi ha posto i comuni di fronte a gravissimi problemi per fronteggiare le imprevedute esigenze del traffico sulle strade comunali per la cui manutenzione i comuni stessi spendono oltre 30 miliardi di lire senza per altro conseguire lo scopo di preservare convenientemente quel patrimonio viario per la cui realizzazione contribuisce il più delle volte lo Stato con i vari interventi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Al contrario il traffico che si svolge sulle strade comunali procura all'erario dello Stato considerevoli proventi sia con la tassa di circolazione, sia con l'imposta di fabbricazione sui carburanti.

Di tali proventi nulla viene attribuito ai comuni malgrado la innegabile correlazione esistente tra l'espansione delle spese relative alla viabilità comunale e l'intensificarsi della motorizzazione.

La prolungata omissione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali determina col tempo il dissesto della rete viaria per cui la massima parte di dette strade si rende impraticabile sì da richiedere radicali interventi per lavori di sistemazione ordinaria.

La presente proposta di legge mira appunto a colmare le predette lacune ed a migliorare la conservazione del patrimonio viario comunale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi annui, a concedere alle Amministrazioni comunali per ciascun chilometro di strada comunale esterna agli abitati, un contributo annuale di lire 150.000 a titolo di concorso nella spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria.

ART. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà elevato a lire 200.000 per i comuni dell'Italia meridionale ed insulare, nonché per i comuni dell'Italia centrale e settentrionale quando per tali comuni ricorrano condizioni simili a quelle dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita una azione di vigilanza e di controllo sui lavori di manutenzione ordinaria effettivamente eseguiti ed ha facoltà di sospendere la concessione dei contributi nel caso di mancata o difettosa manutenzione delle strade di cui trattasi.

ART. 4.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascun comune sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro dei lavori pubblici in relazione alla estesa chilometrica delle strade che risulteranno giuridicamente comprese nell'elenco delle strade comunali extraurbane previsto dall'articolo 1, comma 9) della legge 21 aprile 1962, n. 181, alla data del 31 dicembre del-

l'esercizio precedente e che risulteranno effettivamente assoggettate alla manutenzione ordinaria.

ART. 5.

Il pagamento dei contributi dovuti ai singoli comuni verrà eseguito in due rate uguali rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

ART. 6.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti degli stanziamenti che all'uopo saranno annualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con parte della percentuale sulle entrate dello Stato derivanti dalla tassa di circolazione stradale, dall'imposta di fabbricazione sui carburanti e gli oli minerali, dalle tasse automobilistiche e di bollo sui documenti di trasporto e dai diritti sulla registrazione delle patenti, nonché con parte dei contributi di miglioria previsti dalla legge 28 novembre 1938. n. 2000 e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.